

**REGOLAMENTO (CEE) N. 4025/87 DELLA COMMISSIONE**

del 22 dicembre 1987

**che modifica il regolamento (CEE) n. 577/86 relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/87<sup>(2)</sup>,considerando che, tenendo conto della scadenza dell'applicazione di misure transitorie prevista dall'articolo 90 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, il regolamento (CEE) n. 577/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione di importi compensativi adesione a taluni prodotti trasformati nel settore dei cereali a seguito dell'adesione della Spagna<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/87<sup>(4)</sup>, ha previsto che l'applicazione di detti importi si limiti al 31 dicembre 1987; che in considerazione del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che proroga il periodo previsto dagli articoli 90, paragrafo 1 e 257, paragrafo 1 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo<sup>(5)</sup> occorre prevedere che gli

importi compensativi adesione stabiliti dal regolamento (CEE) n. 577/86 siano applicabili fino al termine della campagna 1987/1988;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 577/86, i termini « del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 1988 » sono sostituiti dai termini « per la campagna 1987/1988 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 12.<sup>(3)</sup> GU n. L 57 dell'1. 9. 1986, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 13.<sup>(5)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.